

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2836 del 31/05/2023
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE)- DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: MICROCHEM SRL. ATTIVITÀ: "MICRONIZZAZIONE CONTO TERZI DI PRINCIPI ATTIVI ED ECCIPIENTI PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), VIA TURATI N. 2.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2921 del 31/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno trentuno MAGGIO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE)- DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: MICROCHEM SRL.

ATTIVITÀ: "MICRONIZZAZIONE CONTO TERZI DI PRINCIPI ATTIVI ED ECCIPIENTI PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), VIA TURATI N. 2.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "*Riforma del sistema regionale e locale*";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 527 del 03/04/2023 con cui è stato adottato il PAIR 2030;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamate:

- la determinazione dirigenziale Det-Amb n. 639 del 06/02/2018 con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta MICROCHEM SRL (C.FISC. 01026710333), rilasciata con provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda n. 6/2018, acclarato al prot. n. 6092 in data 22/02/2018, acquisito agli atti ARPAE prot. n. 3024 del 26/02/2018, per l'attività di "micronizzazione conto terzi di prodotti chimico farmaceutici", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda, via Turati n. 2, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/2006;

- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;

- la determinazione dirigenziale Det-Amb n. 3500 del 10/07/2018, con la quale è stata adottata la modifica non sostanziale (aggiornamento e rettifica per la sola matrice emissioni in atmosfera), ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 639/2018, rilasciata con provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda n. 18/2018, acclarato al prot. n. 23994 del 31/07/2023, acquisito agli atti ARPAE prot. n. 12098 del 01/08/2018;

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta MICROCHEM SRL (C.FISC. 01026710333), con sede legale in Fiorenzuola d'Arda, Via Turati n. 2, trasmessa dal SUAP del Comune di Fiorenzuola con nota prot. 6174 del 17/02/2023, acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 29569 in pari data, per l'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla D.D. Det-Amb n. 639 del 06/02/2018 (come aggiornata e rettificata con D.D. Det-Amb n. 3500 del 10/07/2018), per l'attività di "micronizzazione conto terzi di principi attivi ed eccipienti per l'industria farmaceutica", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda, via Turati n. 2, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 (modifica sostanziale);
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (modifica sostanziale);
 - comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico (modifica non sostanziale);
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 35601 del 28/02/2023;

Considerato che:

- con nota prot. n. 35700 del 28/02/2023, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (modifica sostanziale);
- con nota prot. n. 46958 del 16/03/2023, questo SAC ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera"; con la medesima nota è stata trasmessa la comunicazione del Comune di Fiorenzuola prot. 8116 del 03/03/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 39241 del 06/03/2023 con cui è stato richiesto alla ditta di "produrre la documentazione necessaria per verificare se il progetto di ampliamento debba essere assoggettato o meno all'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia edilizia";
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 63622 del 12/04/2023 è stata prodotta dalla Ditta la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 66628 del 17/04/2023 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta, differendo i termini per rendere le proprie determinazioni;

Riscontrato che:

- il progetto di modifica prevede l'ampliamento dell'attività produttiva esistente, con l'utilizzo dei capannoni (nella disponibilità dell'Azienda, ad oggi inutilizzati) denominati capannone C e capannone D;
- nel capannone C, al piano terra verrà realizzata una reception, un bagno ed un'area generale di produzione completamente indipendente da quella esistente (presente nel capannone A). Al suo interno verranno installati i nuovi impianti produttivi consistenti in due cabine di micronizzazione, denominate cabina 8 e cabina 9, con area lavaggio funzionale alla cabina 8 e annessi laboratori (fisico e microbiologico); le operazioni di lavaggio verranno effettuate ad ogni cambio lavorazione al fine di evitare possibili contaminazioni dei prodotti da avviare a micronizzazione ad opera di eventuali residui di polveri derivanti dai cicli produttivi precedenti. Al primo piano saranno previsti dei locali ad uso ufficio con relativi servizi igienici;
- nel capannone D verrà realizzato un blocco spogliatoi con relativi servizi igienici sul quale graverà parte del personale ad oggi impiegato in azienda, mentre i restanti spazi verranno utilizzati per attività di magazzino;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "emissioni in atmosfera", (rif. Attività n. 15 del 24/05/2023 Sinadoc 9697/2023) risulta che:

- contestualmente agli interventi sopra descritti verrà effettuata la rifunionalizzazione degli spazi esterni adiacenti al confine ovest dello stabilimento. In particolare, sono previsti i seguenti interventi:
 - i compressori utilizzati per la produzione dell'aria compressa di processo, i relativi essiccatori e il separatore acqua/olio delle condense prodotte dal funzionamento dei medesimi compressori,

- attualmente installati in un box tecnico adiacente al capannone A, verranno trasferiti presso l'area esterna ubicata in corrispondenza del capannone C;
- il box tecnico riservato ai compressori utilizzati per la produzione dell'aria compressa di processo, verrà smantellato e presso l'area attualmente occupata dal medesimo verrà realizzata una nuova cabina elettrica di trasformazione MT/BT necessaria per l'alimentazione elettrica delle utenze del capannone C;
 - la cisterna esistente utilizzata per la raccolta, a temperatura e pressione ambiente, delle acque di lavaggio degli impianti di micronizzazione che, periodicamente, vengono smaltite come rifiuto, di cui al CER 07.05.01, tramite ditta autorizzata, verrà sostituita da due serbatoi cilindrici in vetroresina (ST1 e ST2 aventi una capacità di 15 mc ciascuno); tali serbatoi verranno installati, fuori terra, all'interno di un bacino di contenimento comune di volume pari a 16,5 mc;
- sono previsti i seguenti nuovi punti di emissione: E12 estrazione aria ambiente sezioni 1,3, 5 e 6 della cabina di micronizzazione n. 8; E13 estrazione fluido processo ciclone cabina 8, E14 aspirazione isolatore e ciclone cabina 9, E15 aspirazione generale zona lavaggio dedicata alle sezioni 1, 2 e 3 della cabina di micronizzazione n. 8, E16 ed E17 sfiati serbatoi ST1 ed ST2;
 - l'emissione E15 presiederà due linee indipendenti: una a servizio delle sezioni 1 e 3 ed una a servizio della sezione 2 (zona lavaggio); quest'ultima presenterà i COV nell'effluente gassoso, per tale motivo la linea di estrazione, avente una portata di 1137 Nm³/h, sarà resa campionabile prima della commistione con gli effluenti aspirati dalle sezioni 1 e 3;
 - sono previste, altresì, nuove emissioni denominate E18 ed E19 ricadenti, secondo quanto dichiarato dalla ditta, nella lettera jj) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e, pertanto, non soggette ad autorizzazione in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del decreto medesimo;
 - a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 l'emissione E8 rientra tra gli impianti ad emissioni scarsamente rilevanti di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 non soggetti ad autorizzazione;
 - sono presenti impianti termici civili ricadenti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06, non soggetti ad autorizzazione;
 - a seguito della modifica la capacità nominale di COV sarà pari a 72,5 kg/g per un consumo massimo teorico di COV pari a 14674 kg/anno;
 - risulta applicabile quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06. A tal fine è stato prodotto un aggiornamento della documentazione prevista. La ditta precisa che, trattandosi di principi attivi farmaceutici che, una volta micronizzati, sono destinati, nell'ambito della filiera farmaceutica, alle aziende utilizzatrici a valle per il confezionamento dei farmaci, tali materie prime, allo stato dell'arte della ricerca scientifica, non sono sostituibili con altre aventi proprietà tossicologiche meno critiche. In ogni caso viene specificato che gli impianti produttivi esistenti interessati, generanti le emissioni E1, E10 ed E11 rispettano ampiamente il limite di polveri già stabilito grazie ai sistemi di abbattimento installati, mentre i nuovi impianti interessati dalle materie prime in questione, generanti le emissioni E12, E13 ed E14 saranno equipaggiati con sistemi di abbattimento con un'efficienza ancora più alta in quanto a monte delle batterie filtranti saranno installati a bordo macchina ulteriori filtri assoluti con pressostati differenziali allarmati;

Rilevato altresì che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "scarichi", (rif. Attività n. 14 del 19/05/2023 Sinadoc 9697/2023) risulta che:

- la modifica riguarda la realizzazione di nuovi servizi igienici con relativi impianti di trattamento (fosse biologiche) e l'installazione di una nuova vasca di sedimentazione a servizio dell'area di lavaggio realizzata nel capannone C. In base a quanto dichiarato dalla Ditta, lo scarico S1, recapitante in pubblica fognatura, subirà una modifica quantitativa per l'incremento del volume di acque reflue imputabile ai reflui prodotti dalla nuova area lavaggio (acque reflue industriali), agli scarichi dei lavandini dei laboratori che verranno realizzati nel capannone C (acque reflue domestiche), agli scarichi dei servizi igienici del capannone C (acque reflue domestiche) nonché alle acque pluviali e meteoriche del capannone C e dalle aree esterne impermeabilizzate di sua pertinenza. Di contro le caratteristiche qualitative dello scarico si manterranno invariate rispetto a quanto autorizzato dall'A.U.A. vigente, in quanto sia le materie prime e ausiliarie utilizzate in azienda, sia i cicli produttivi non subiranno alcuna modifica;
- pertanto, a seguito della modifica sopra descritta, dall'insediamento originerà uno scarico di acque reflue industriali (S1), recapitante in pubblica fognatura, costituito dall'unione di:
 - acque reflue industriali, derivanti dal secondo lavaggio degli impianti di micronizzazione, trattate mediante n° 2 vasche di sedimentazione aventi ciascuna un volume pari a 1 mc.;
 - acque reflue industriali, derivanti dalle condense prodotte dal funzionamento degli impianti ausiliari asserviti ai nuovi impianti produttivi del capannone C (compressore per la produzione dell'aria) trattate mediante n. 2 separatori di acqua/olio dotati di filtri adsorbenti al carbone attivo;
 - acque reflue domestiche (provenienti dagli spogliatoi e dai servizi igienici) trattate con n° 5 Fosse Biologiche;
 - acque meteoriche dei pluviali;
- il pozzetto di campionamento fiscale, individuato con la dicitura "Pozzetto di prelievo fiscale" nella Planimetria "Tav. AU40 – Planimetria generale dello stabilimento con indicazione della rete fognaria e degli scarichi idrici - 27/01/2023" allegata all'istanza, è ubicato immediatamente a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura;

- presso lo stabilimento sarà presente anche un ulteriore punto di scarico (S2) in pubblica fognatura, non soggetto ad autorizzazione in quanto convoglierà le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici del capannone D e le acque meteoriche decadenti, rispettivamente, dal tetto del capannone D e dalle aree esterne impermeabilizzate di pertinenza utilizzate per parcheggio e transito automezzi;

Precisato che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", la ditta ha presentato, con l'istanza, la "Valutazione previsionale dell'impatto acustico" redatta ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota di Ireti Spa prot. n. RT003346-2023-P del 10/03/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 43221 in pari data: parere favorevole per lo scarico S1 di acque reflue industriali, recapitante in pubblica fognatura, con prescrizioni;
- nota dell'Azienda USL di Piacenza prot. n. 46969 del 02/05/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 76022 in pari data: parere favorevole, con la seguente prescrizione: "relativamente alla prevenzione del rischio biologico da legionella, la nuova unità di trattamento aria (UTA) dovrà rispettare quanto previsto dalla DGR 828/2017 ed in particolare si richiamano le indicazioni per la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti, nonché per l'analisi e gestione del rischio";
- nota del Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza - Distretto di Fiorenzuola d'Arda prot. n. 78467 del 05/05/2023: parere favorevole con prescrizioni, relativamente alle matrici "emissioni in atmosfera" e "scarichi";
- nota prot. n. 16336 del 12/05/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 83984 in pari data, con cui il Comune di Fiorenzuola d'Arda:
 - ha trasmesso la determinazione n. 431/2023 del 12/05/2023 relativa all'Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura (allegata alla presente);
 - ha espresso parere favorevole alla modifica sostanziale di AUA di cui trattasi, per gli aspetti di competenza in materia ambientale;
- nota prot. n. 18528 del 29/05/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 94701 del 30/05/2023, con cui il Comune di Fiorenzuola d'Arda ha espresso parere favorevole, in merito agli aspetti edilizi e urbanistici correlati al procedimento in oggetto;

Dato atto che il SUAP, in relazione al presente procedimento, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art. 4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/90 da parte dell'autorità competente;

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90, relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art. 14, c. 2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DETERMINA

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale della D.D. Det-Amb n. 639 del 06/02/2018 (come aggiornata con D.D. Det-Amb n. 3500 del 10/07/2018) - a favore della ditta MICROCHEM SRL (C.FISC. 01026710333) per l'attività di "micronizzazione conto terzi di principi attivi ed eccipienti per l'industria farmaceutica", svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Fiorenzuola d'Arda, via Turati n. 2 (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione* alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. a), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione*, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;

2. di stabilire, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 – UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA

Portata massima	15000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	9,7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	1	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 CAPPALABORATORIO ANALISI CHIMICHE - SCARSAMENTE RILEVANTE EX COMMA 1 ART. 272

EMISSIONE N. E4 CAPPALABORATORIO ANALISI FISICHE - SCARSAMENTE RILEVANTE EX COMMA 1 ART. 272

EMISSIONE N. E5 ARMADIO SOLVENTI - SCARSAMENTE RILEVANTE EX COMMA 1 ART. 272

EMISSIONE N. E6 RICARICA BATTERIE

Durata massima giornaliera	12	h/g
Durata massima annua	33	gg/anno
Altezza minima	9,5	m

EMISSIONE N. E7 RICARICA BATTERIE

Durata massima giornaliera	12	h/g
Durata massima annua	33	gg/anno
Altezza minima	9,5	m

EMISSIONE N. E8 N. 2 CALDAIE MODULARI A METANO (POTENZA TERMICA NOMINALE: 125 KWT CAD.) - SCARSAMENTE RILEVANTE EX COMMA 1 ART. 272

EMISSIONE N. E9 AREA LAVAGGIO

Portata massima	2730	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come COT)	75	mg/ Nm ³

EMISSIONE N. E10 – BOX DI MICRONIZZAZIONE 10F (GMP)

Portata massima	1640	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	1	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E11 – BOX DI MICRONIZZAZIONE 10G (GMP)

Portata massima	3820	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	1	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E12 – CABINA DI MICRONIZZAZIONE 8 – SEZIONI 1, 3, 5 E 6 DELLA CABINA 8

Portata massima	2654	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		

Polveri	1	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E13 – CABINA DI MICRONIZZAZIONE 8 – CICLONE DELL'IMPIANTO DI MICRONIZZAZIONE		
Portata massima	1900	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	1	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E14 – CABINA DI MICRONIZZAZIONE 9 – ASPIRATORE DA ISOLATORE E CICLONE		
Portata massima	1232	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	1	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E15 – AREA FUNZIONALE ALLA CABINA 8 – ASPIRAZIONE GENERALE		
Portata massima totale	3792	Nm ³ /h
Portata massima <u>referita alla sezione 2 dell'area di lavaggio</u>	1137	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	11,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come COT) <u>referiti all'effluente gassoso della sezione 2 dell'area di lavaggio</u>	75	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E16 SFIATO SERBATOIO STOCCAGGIO ACQUE DI LAVAGGIO ST1

EMISSIONE N. E17 SFIATO SERBATOIO STOCCAGGIO ACQUE DI LAVAGGIO ST2

EMISSIONE N. E18 GLOVE BOX - SCARSAMENTE RILEVANTE EX COMMA 1 ART. 272

EMISSIONE N. E19 ARMADIO STOCCAGGIO DEI REAGENTI DI LABORATORIO - SCARSAMENTE RILEVANTE EX COMMA 1 ART. 272

- a) deve essere adottato ogni accorgimento per prevenire la formazione di emissioni diffuse;
- b) in caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti presidiati da un medesimo sistema di aspirazione deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- c) i consumi dei prodotti di lavaggio contenenti COV, validati dalle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati, con frequenza giornaliera, su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura del ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- d) devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti:
 - limite emissione totale annua di COV correlato ai prodotti di lavaggio: 969 Kg/a;
 - limite emissione diffusa: 15% dell'input di solvente;
- e) **entro il 28 febbraio** di ogni anno deve essere trasmessa al SAC ed al ST di ARPAE di Piacenza:
 - l'opportuna documentazione relativa all'anno precedente, per dimostrare la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione di COV negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati;
 - il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06;
- f) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E9, E10, E11, E12, E13, E14 ed E15 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- g) i camini di emissione autorizzati devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) e devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- h) **il limite di concentrazione dei COV stabilito per l'emissione E15 è riferito esclusivamente alla portata relativa alla sola sezione 2 della cabina di micronizzazione 8, pertanto una eventuale ulteriore diluizione rispetto alla portata relativa alla sezione 2 deve essere gestita come indicato dal comma 13 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06;**
- i) le informazioni relative ai **monitoraggi** effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- j) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- k) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- l) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- m) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
1. parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 2. piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 3. protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- n) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- o) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- p) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- q) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - **Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)**: UNI EN 12619:2013;
- r) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
1. metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 2. altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- s) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di ARPAE di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;

- t) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative;
- u) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
1. per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 2. per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- v) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- w) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di ARPAE di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- x) i filtri assoluti installati devono essere muniti di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento dei filtri stessi;**
- y) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- z) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- aa) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- bb) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;

cc) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (ARPAE SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

1. la data di messa in esercizio degli impianti generanti le nuove emissioni con almeno 15 giorni di anticipo;
2. entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi di messa a regime degli impianti generanti le emissioni E12, E13, E14 ed E15 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti fissati ed effettuati in **tre** giorni diversi, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi nonché i dati relativi ad almeno **una** analisi dell'emissione E15 finalizzata alla determinazione dell'inquinante polveri;

dd) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;

ee) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di ARPAE di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

ff) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

gg) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di ARPAE di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di ARPAE di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
3. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;

3. di stabilire che, relativamente alla matrice scarichi, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con la determinazione del Comune di Fiorenzuola d'Arda n. 431/2023 del 12/05/2023, relativa all'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, (allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento), trasmessa con nota prot. n. 16336 del 12/05/2023;

4. di stabilire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

5. di impartire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti **prescrizioni**:

- a) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **6 mc.**; il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **1300 mc.**;

b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;

c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico e valutati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;

d) i limiti di accettabilità di cui al precedente punto 4 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;

e) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di sostanze solide derivanti dalla lavorazione;

f) i sistemi di trattamento dovranno essere sempre mantenuti in funzione;

g) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e dei sistemi di trattamento degli scarichi idrici; in particolare dovranno essere asportati periodicamente i fanghi dalle fosse biologiche e dalle vasche di decantazione al fine mantenere una costante efficienza di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;

h) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Fiorenzuola d'Arda, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 4 ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Fiorenzuola d'Arda, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;

6. di fare salvo:

- quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06;
- che il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dai Regolamenti 830/2015 e 878/2020;
- che relativamente alla prevenzione del rischio biologico da legionella, la nuova unità di trattamento aria (UTA) deve rispettare quanto previsto dalla DGR 828/2017 ed in particolare le indicazioni per la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti, nonché per l'analisi e gestione del rischio;
- che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- che è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- che dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione; si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25;

7. di dare atto che, in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.Lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;

8. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art. 14-quinquies della L. 241/90, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art. 14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

9. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Fiorenzuola d'Arda per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Fiorenzuola d'Arda;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.